



Federazione SILP CGIL - UIL Polizia
Segreteria Provinciale
Reggio Calabria



Prot. n. 010/2022

Reggio Calabria, 13 gennaio 2022

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL
ROMA

e, p. c.:

ALLA SEGRETERIA REGIONALE SILP CGIL
CATANZARO

OGGETTO: Compartimento Polizia Ferroviaria per la Calabria di Reggio Calabria e Uffici dipendenti della provincia di reggina, violazioni contrattuali: mancata applicazione – per come previsto – della programmazione delle prestazioni di lavoro straordinario nel 2° semestre 2020, nel 1° e 2° semestre 2021 e 1° semestre 2022.

Si porta all'attenzione di codesta Segreteria Nazionale l'incresciosa vicenda emersa dal confronto semestrale ex art. 19 A.N.Q, avvenuto in data 07 maggio 2021, presso il Compartimento Polizia Ferroviaria per la Calabria di Reggio Calabria, dove la scrivente Segreteria Provinciale, durante la verifica dei dati afferenti lo Straordinario Programmato, di tutti i Reparti della Polizia Ferroviaria della Provincia di Reggio Calabria, ha evidenziato delle problematiche riguardanti l'applicazione e la gestione dello straordinario programmato da destinare a ogni aderente.

Nello specifico, si rappresenta che, in quell'occasione, sono emerse differenze tra monte ore destinato allo straordinario programmato e le ore destinate agli aderenti, un'anomala applicazione e distribuzione dello straordinario programmato, dove le ore non vengono debitamente ripartite per ogni singolo aderente.

Durante il confronto è stato evidenziato, inoltre, che la corretta assegnazione del 40% delle ore di straordinario programmato, avrebbero consentito, in alcuni Reparti dislocati nella provincia reggina, di effettuare il massimo delle ore consentite da parte del personale aderente, comandando gli stessi di straordinario programmato per due volte la settimana.

Nello specifico, si è appurato che il monte ore di straordinario programmato destinato alla Sez. Polfer di Villa San Giovanni è di ore 1515, mentre le ore assegnate ai 16 dipendenti che hanno aderito al programmato per un complessivo di 864 ore.

Presso il Compartimento Polfer di Reggio Calabria, nel mese di dicembre, su 25 aderenti, 21 dipendenti hanno effettuato 96 ore che, distribuite per la media pro capite del personale, risulterebbero state effettuate 4,5 ore per ciascun aderente.

In quell'occasione il Dirigente del Compartimento Polfer di Reggio Calabria, preso atto delle problematiche evidenziate, dichiarava: *“allo scopo di semplificare le procedure ed uniformarle alla prassi adottata nella Provincia di Reggio Calabria e dagli Uffici della Polizia di Stato, rappresenta che a decorrere da lunedì prossimo, nel limite del monte ore delle prestazione dello straordinario programmato saranno forniti istruzioni per lo svolgimento, laddove possibile, del secondo rientro in straordinario programmato”*.

Successivamente, in data 30 settembre 2021, presso il Compartimento Polfer si è tenuto il

confronto semestrale inerente il 1° semestre 2021, nel corso del quale sono emerse le stesse mancanze evidenziate nella riunione del 7 maggio 2021.

Questa Segreteria, durante il confronto si è concentrata a esaminare i dati inerente soltanto al secondo trimestre (maggio, giugno), valutando che analizzando i dati del primo trimestre sarebbero emerse le stesse problematiche evidenziate e contestate in data 07 maggio 2021.

In tutta sincerità, dopo la dichiarazione fatta dal Dirigente del Compartimento nel corso del confronto semestrale del 7 maggio u.s., questa Segreteria Provinciale riteneva che l'Amministrazione, preso atto delle violazioni inerenti la non corretta applicazione dell'istituto dello straordinario programmato, avrebbe posto in essere i correttivi dovuti per non incorrere nelle stesse mancanze riscontrate nel 2° trimestre 2020 e nel 1° trimestre 2021.

Purtroppo, si è appurato che anche nei mesi di maggio e giugno 2021, lo straordinario programmato è stato applicato in maniera non conforme e si sono, quindi, riproposte le stesse violazioni all'A.N.Q.

Durante il confronto, è stato evidenziato come l'applicazione del 40% del monte ore dello straordinario programmato debba avvenire in ossequio alle prescrizioni dell'ANQ, in maniera oggettiva, con una ripartizione matematica tra il personale aderente, e non debba in alcun modo essere materia di libera interpretazione/applicazione del locale rappresentante dell'Amministrazione.

I dati forniti devono far comprendere in modo inequivocabile l'esattezza dell'applicazione dell'istituto in argomento.

Ad esempio, per il Compartimento Polfer, nel 2° trimestre, 30 aderenti hanno effettuato 297 ore che, distribuite per la media pro capite del personale, risulterebbero state effettuate 3,3 ore per ciascun aderente, a fronte di un monte ore di straordinario programmato di 3531 ore che avrebbero consentito di effettuare il massimo delle ore pro capite 2160 ore.

Il monte ore dello straordinario programmato della Sezione Polfer di Villa San Giovanni risulta essere di 1515 ore con differenti adesioni:

- gli aderenti alla finalità 1 risultano essere 16 unità;
- gli aderenti alla finalità 2 risulta essere 1 unità;
- gli aderenti alla finalità 3 risultano essere 25 unità.

Complessivamente hanno aderito al programmato 26 unità, e naturalmente la somma degli aderenti al programmato risulta essere diversa dagli aderenti alle finalità, considerata anche la possibilità che ogni aderente può partecipare a più finalità, vedasi informazione preventiva.

Sempre alla Sez. Polfer di Villa San Giovanni è emersa un'altra incongruenza, ovvero il numero di dipendenti che hanno svolto lo straordinario programmato è di 22 unità per un numero di 525 ore, che, distribuite per la media pro capite del personale, risulterebbero state effettuate 7,9 ore e non le previste 19 ore pro capite.

Per quanto concerne il Posto Polfer di Gioia Tauro, su un monte ore di 270, con un'adesione di n. 6 dipendenti allo straordinario programmato, anziché far effettuare le previste 15 ore pro capite, risulterebbe una media pro capite di 2 ore a collega.

Presso il Posto Polfer di Locri, su un monte ore di 225 ore, con un'adesione n.1 dipendente, quest'ultimo avrebbe effettuato 60 ore di straordinario programmato e non le previste 72 ore.

Non potendo interpretare i dati forniti, nel corso della riunione, è stato espressamente richiesto al Dirigente del Compartimento Polfer di fare chiarezza in merito a tutte le incongruenze evidenziate, ma in quell'occasione il confronto è stato rinviato ad altra data.

In data 30 settembre 2021, è stato richiesto da parte di altre OO.SS. l'esame congiunto in merito all'informazione preventiva inerente al 4° trimestre 2021, i cui dati erano stati forniti il 15 settembre 2021.

In quell'occasione, in data 06.10.2021, sono emerse ulteriori incongruenze inerenti lo straordinario programmato, che ha consolidato quanto espressamente evidenziato durante i confronti semestrali ex art 19 A.N.Q. svolti nelle date 7 maggio e 30 settembre 2021: **una scorretta**

applicazione dell'istituto dello straordinario programmato su tutti i Reparti della Polizia Ferroviaria dislocati nella provincia reggina.

In uno dei documenti inviati si legge " *allo scopo di predisporre l'informazione preventiva relativa al IV trimestre 2021, le SS.LL vorranno rendere edotto tutto il personale contrattualizzato che nel periodo di riferimento (ottobre-novembre-Dicembre 2021), saranno destinate alla programmazione di prestazioni lavorative straordinarie (art. 16 A.N.Q.), per ciascun Ufficio, le seguenti risorse pari al 60% del monte ore mensile e trimestrale*".

Questa Segreteria Provinciale ha chiesto espressamente, al Dirigente del Compartimento Polfer, chiarimenti in merito al dato del 60 %, emerso dai dati forniti con l'informazione preventiva.

Anche in quest'occasione, la Segreteria Provinciale, non ha ricevuto alcuna risposta alle domande e chiarimenti posti all'Amministrazione.

Il Dirigente del Compartimento Polfer, in quell'occasione, al termine della riunione ha dichiarato: *si riserva di far conoscere le proprie autonome determinazioni così come previsto dall'art. 26 D.P.R. 164/2002.*

L'articolo citato dal Dirigente del Compartimento, recita: *ha inizio entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive.*

Si mette in evidenza che l'Informazione preventiva è stata inviata alle OO.SS. il 15 settembre e la richiesta di esame congiunto è stato richiesto in data 30 settembre e la riunione è stata svolta in data 06.10.2021.

Come si evince dalle date, l'esame congiunto è stato richiesto dopo 15 giorni dall'invio dell'informazione preventiva e la riunione è avvenuta oltre le 48 ore dalla richiesta d'esame.

La risposta dell'Amministrazione, in quell'occasione, ha evidenziato un'interpretazione sbagliata dell'articolo 26 D.P.R. 164/20002, poiché le autonome determinazioni devono avvenire nel corso dei 15 giorni e solo decorsi tali termine si assumono le proprie determinazioni.

Quando si è svolta la riunione, i termini per proseguire i lavori erano già scaduti e le determinazioni dell'Amministrazione sarebbero dovute avvenire durante la riunione.

Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

Dalla risposta dell'Amministrazione, e analizzando la gestione del tavolo, si evidenzia come quest'ultima abbia adottato provvedimenti unilaterali assumendo iniziative conflittuali nei confronti della Federazione SILP CGIL – UIL Polizia, non consentendo a questa Segreteria Provinciale di effettuare con la propria attività il controllo a cui è deputato il Sindacato.

In data 14.10.21 il confronto semestrale ex art 19 ANQ proseguiva il suo corso e, per la circostanza, il Compartimento della Polfer di Reggio Calabria inviava alle organizzazioni sindacali integrazione dei dati in aggiunta a quelli già forniti per la verifica.

L'Amministrazione, in quell'occasione, non ha fornito " *eventuali ulteriori informazioni necessarie a consentire la verifica della corrispondenza delle modalità attuative dei criteri e degli accordi di cui al comma 1 e 3 dell'art. 19 A.N.Q.*", ma si è limitata a effettuare ulteriori tabelle riassuntive che non hanno chiarito le domande e le osservazioni poste da questa Segreteria Provinciale.

Difatti l'integrazione proposta e inviata alle OO.SS. avrebbe dovuto sanare e chiarire le violazioni contrattuali in merito allo straordinario programmato, ma ha soltanto consolidato quanto già emerso nei confronti semestrali e nell'esame congiunto: **inadempienze e violazioni contrattuali in merito all'istituto dello straordinario programmato.**

Anche in quest'occasione, il Dirigente del Compartimento della Polfer non ha ritenuto di rispondere alle domande poste da questa Segreteria Provinciale, ma si è limitato a chiudere il verbale

dichiarando: [...] *il compartimento sottoporrà nel più breve tempo, la questione all'Amministrazione Centrale.*

Il Compartimento Polfer, con una nota inviata in data 25.10.2021 a tutte le OO.SS. inerente l'esame congiunto tenutosi il 06 ottobre 2021, ha inviato l'ennesima Informazione preventiva inerente il IV trimestre 2021. Nella nota si legge: *ai sensi della vigente normativa si comunicano pertanto i chiarimenti sui punti oggetto di esame [...] è stato rappresentato dallo scrivente ai competenti Uffici del Dipartimento.*

Al fine di evidenziare la gestione degli Uffici della Polizia Ferroviaria della Provincia Reggio Calabria si rappresenta come in data 04.12.2021 il Compartimento Polfer di Reggio Calabria abbia indetto una riunione inerente gli orari in deroga ex art. 7 comm. 6 ANQ, in merito agli orari dei servizi di scorta sui treni a lunga percorrenza nella tratta Napoli-Messina per il 1° trimestre 2022.

Tale convocazione, oltre a prevedere orari diversi da quelli indicati negli articoli 8 e 9 dell'ANQ, comprendeva turni di lavoro di straordinario programmato.

Nel corso della riunione è stato evidenziato da questa Segreteria Provinciale all'Amministrazione che i turni di straordinario programmato non potevano essere parte dell'accordo sia perché rientranti in altra ambito di confronto sia perché la Polfer non aveva inviato alcuna informazione preventiva sullo straordinario programmato inerente il 1° trimestre 2022. A tale osservazione il Dirigente del Compartimento Polfer dichiarava: [...] *“trattandosi di orari in deroga, è atto preliminare alla redazione dell'informazione preventiva che ai sensi dell'art. 16 ANQ deve essere inviata lamento quindici giorni prima del trimestre di riferimento”.*

Giova precisare che l'ambito di applicazione dell'informazione preventiva di cui all'art. 7 ANQ, riguarda il fatto che questa deve regolare le articolazioni orarie del turno ordinario di lavoro, non anche quelle dello straordinario (né quello programmato, né, ovviamente, in considerazione della natura dello stesso, quello obbligatorio). Diversamente, ancorché nell'art. 16 ANQ vi sia il riferimento al termine “turni” di straordinario programmato, quest'ultima disposizione contrattuale disciplina le ipotesi delle prestazioni eccedenti l'orario ordinario di lavoro. Pertanto i turni di lavoro straordinario programmato, trovano la loro compiuta disciplina nell'art. 16 ANQ e hanno una natura ontologicamente diversa da quelli ordinari; di conseguenza seguono uno sviluppo autonomo rispetto agli orari ordinari individuati con l'informazione preventiva emanata nel quadro dell'art. 7 ANQ e, quindi, ben possono prevedere fasce orarie (non superiori a tre ore) diverse da quelle previste dagli articoli 8 e 9 ANQ senza la necessità di dover ricorrere alla disciplina degli accordi ex art. 7, co.6, ANQ.

Ritenendo la proposta formulata dall'Amministrazione illegittima nel suo complesso, segnatamente ai turni dello straordinario programmato, questa Segreteria ha espressamente chiesto di rinviare la discussione dell'istituto dello straordinario alla sede preposta, secondo il dettati dell'A.N.Q., evidenziando inoltre che l'inosservanza delle disposizioni dell'A.N.Q., configura violazione contrattuale a carico del Dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria.

A conclusione della riunione il Dirigente ha dichiarato: [...] *“interpellate le singole OO.SS. affinché, pur alla luce delle osservazioni formulate, esprimono la loro volontà ai fini dell'approvazione”.*

Crediamo che le interpretazioni unilaterali delle norme non possano produrre il dovuto accordo tra le parti, ma che anzi aumentino il contenzioso ad ogni livello.

Oltre a quanto rappresentato, in riferimento alla gestione dello straordinario programmato, questa O.S. ha evidenziato alcune criticità dell'impianto dell'istituto della reperibilità, così come disciplinato attualmente dall'art. 18 ANQ.

Durante l'incontro, tenutosi in data 11.12.2021, questa O.S., ha rappresentato come la "piattaforma" d'impiego delle reperibilità, inviata dal Compartimento Polfer, sia stata approntata in maniera non efficiente e non contenga un criterio funzionale di rotazione, in relazione alle qualifiche rivestite e ai rispettivi Reparti dipendenti.

Si è constatato che presso il Compartimento Polfer è previsto un impiego giornaliero di due unità, di cui almeno uno con qualifica di Ufficiale di P.G.; mentre, per quanto concerne il ruolo dei Commissari è stato previsto un impiego mensile di una unità, per un complessivo nel semestre di n. 362 Reperibilità.

Per quanto concerne i Reparti dipendenti (Sez. Polfer Villa San Giovanni, Posti Polfer di Gioia Tauro e Locri), è stato previsto un impiego di due reperibilità al mese assegnate ai soli Responsabili, per un complessivo di n. 36 (12 per ufficio) Reperibilità.

La piattaforma della Reperibilità, sottoposta alle OO.SS., evidenzia un evidente carenza funzionale, il numero delle Reperibilità previsto presso i Reparti dipendenti il Compartimento risulta essere esiguo. Tale organizzazione non funzionale, incentiva l'intervento di personale non in reperibilità (c.d. "intervento su chiamata"), istituto che pur producendo gli effetti tipici della reperibilità di cui all'art. 18 dell'A.N.Q., se ne differenzia sostanzialmente per i presupposti che ne legittimano il ricorso e per il suo carattere residuale rispetto alle altre possibili soluzioni esperibili per fronteggiare l'esigenza di servizio.

L'Accordo Nazionale Quadro sottoscritto il 31 luglio del 2009 costituisce il risultato di un confronto tra l'Amministrazione e le Segreterie Nazionali delle OO.SS. della Polizia di Stato, volto a garantire le esigenze istituzionali e quelle del personale.

Giova rappresentare che il rispetto delle procedure in esso contenute, unitamente alla correttezza e buona fede delle parti, sono preconditione per prevenire situazioni di conflitto, a facilitare il raggiungimento di quegli obiettivi di valorizzazione delle professionalità e funzioni, nel rispetto delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro.

Si ritiene la condotta del Dirigente del Compartimento Polfer di Reggio Calabria fuori dai canoni tracciati dal sistema delle relazioni sindacali, sanciti dal Contratto di lavoro e dell'Accordo Nazionale Quadro, ledendo le prerogative delle OO.SS. e i diritti degli operatori della Polizia di Stato in servizio presso gli Uffici della Polizia Ferroviaria della provincia di Reggio Calabria.

Codesta Segreteria Nazionale è pregata di investire delle problematiche illustrate il Dipartimento della P.S., affinché presso il Compartimento Polizia Ferroviaria per la Calabria e articolazioni dipendenti trovino piena e corretta applicazione gli istituti contrattuali, con particolare riferimento allo straordinario programmato in cui emerge una chiara difformità tra le ore programmate per ciascun Ufficio e quelle effettivamente effettuate, in violazione del vigente contratto di lavoro.

Si allega documentazione relativa alla controversia.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale Provinciale

(Francesco De Fina)

